

# Regolamento per la determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale **IRPEF**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del)



## Sommario

|  |   |
|--|---|
| <b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>              | 4 |
| Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento             | 4 |
| Art. 2 - Potestà regolamentare                       | 4 |
| Art. 3 - Deliberazione delle aliquote                | 4 |
| Art. 4 - Soglia di esenzione e requisiti reddituali  | 4 |
| <b>TITOLO II - GESTIONE DELL'ENTRATA</b>             | 4 |
| Art. 5 - Attività di controllo e accertamento        | 4 |
| Art. 6 - Poteri ispettivi                            | 5 |
| Art. 7 - Rapporti con i cittadini                    | 5 |
| <b>TITOLO III - RISCOSSIONE</b>                      | 5 |
| Art. 8 - Modalità di versamento                      | 5 |
| <b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> | 5 |
| Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali           | 5 |



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 2 - Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

### **Art. 3 - Deliberazione delle aliquote**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote disciplinate di seguito si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| da 0 a 15.000 €      | → 0,65% |
| da 15.001 a 28.000 € | → 0,78% |
| da 28.001 a 50.000 € | → 0,79% |
| oltre 50.000 €       | → 0,80% |

### **Art. 4 - Soglia di esenzione e requisiti reddituali**

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale comunale IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo inferiore o uguale a € 10.000,00.
3. I soggetti che superano il reddito annuo di € 10.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito, calcolato applicando le aliquote di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## **TITOLO II - GESTIONE DELL'ENTRATA**

### **Art. 5 - Attività di controllo e accertamento**

1. L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.
2. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto

all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 6 - Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

### **TITOLO III - RISCOSSIONE**

#### **Art. 8 - Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2022.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, albo pretorio online e sul sito istituzionale.